DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 458 del novembre 2021

"III Corsia dell'Autostrada A4 - tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00). Sublotto funzionale 2: progr. km 93+720,00 - progr. km 95+350,00".
CUP I11B07000180005 – CIG 04183701D8.
Adempimenti conseguenti alla Determinazione n. 2-bis del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76. Riconoscimento delle attività svolte dall'Appaltatore nell'ambito del Sublotto 2.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto d.d. 20 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che *"restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702"*;
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

- che con delibera CIPE n. 13 del 18 marzo 2005 è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare di adeguamento dell'autostrada A4 con la terza corsia, da Quarto d'Altino a Villesse (G.U. 6.9.2005, n. 207);
- che a seguito dell'approvazione del progetto preliminare, avvenuta con delibera CIPE n. 13/2005 dd.18.03.2005, il progetto stesso è stato suddiviso in lotti (I Lotto: Quarto d'Altino – San Donà di Piave, II Lotto: San Donà di Piave - Alvisopoli, III Lotto Ponte sul Fiume Tagliamento - Gonars, IV Lotto: Gonars-Villesse);
- che con Decreto n. 43 del 30 dicembre 2009 (B.U.R. 27.1.2010, n. 4) il Commissario delegato ha approvato il progetto definitivo dell'"Ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia – Tratto Gonars (progr. km 89+000) – Villesse (progr. km 106+150)" e dichiarato, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;
- che il Commissario delegato ha indetto, in data 31 dicembre 2009, una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. km 89+000) - Villesse (progr. km 106 + 150);
- che in esito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore della C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, capogruppo mandataria dell'ATI con C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, C.G.S. S.p.A. e Consorzio Stabile Grecale, come risulta dal verbale della Commissione di Gara del 19 luglio 2010;
- che, con il citato Decreto n. 291 del 9 aprile 2015, il Commissario delegato ha disposto: a) l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr.va km. 89+000) – Villesse (progr.va km. 106+150); b) la suddivisione in tre sublotti funzionali, tra cui quello denominato sub-lotto 2; c) l'approvazione del quadro economico del progetto definitivo, sia per quanto riguarda l'intera Opera, sia per quanto riguarda i tre sub-lotti in cui è stata suddivisa in aderenza ai criteri prescritti dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- che con Decreto n. 316 del 28 dicembre 2016 (B.U.R. 18.1.2017, n. 3), a seguito di specifico parere n. 27798 del 18 novembre 2016 rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il Commissario delegato ha provveduto ad annullare parzialmente, in via di autotutela, il summenzionato Decreto n. 291 del 9 aprile 2015 con l'effetto che sono state cassate le specifiche condizioni sospensive ivi previste, alle quali era subordinato l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi al secondo ed al terzo sub-lotto;
- che in data 28 dicembre 2016, la Stazione Appaltante e la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc, Coop., capogruppo mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto, sono pervenute alla sottoscrizione di un accordo transattivo volto a definire le reciproche rinunce e concessioni conseguenti al complesso iter intercorso ed in pari data è stato sottoscritto il contratto di appalto per la progettazione esecutiva ed i lavori di adeguamento con la terza corsia del tratto Gonars (progr. km 89+000) - Villesse (progr. km 106+150), disponendo l'immediato avvio della progettazione esecutiva del Sublotto funzionale 1: tratto Gonars (progr. km 89+000) - nodo di

Palmanova (progr. km 93+720), Opera 20 esclusa;

- che il progetto esecutivo del Sublotto funzionale 1 è stato approvato con decreto del Commissario n. 347 del 26 settembre 2017 (B.U.R. 11.10.2017, n. 41);
- che il Direttore dei Lavori, in data 16 luglio 2021, ha accertato l'ultimazione dei lavori del Sublotto funzionale 1;
- che il Soggetto Attuatore, con decreto n. 369 del 24 aprile 2018 (B.U.R. 09.5.2018, n. 19), ha disposto di procedere ad avviare le prestazioni contrattuali con l'Appaltatore per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del Sublotto funzionale 2 del IV Lotto A4 dalla progr. km 93+720 alla progr. km 95+350;
- che il progetto esecutivo è stato avviato formalmente il 9 maggio 2018 e, a seguito di tre revisioni progettuali, il Responsabile Unico del Procedimento, visto il positivo rapporto di verifica redatto dall'organismo accreditato, ha emesso in data 13 novembre 2019 il formale atto di verifica ai sensi dell'art. 34, comma 4, dell'allegato XXI del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- che, successivamente, sono sorte delle circostanze per le quali non è stato possibile addivenire all'approvazione del progetto esecutivo del Sublotto 2 ed alla consegna dei relativi lavori;
- che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata perfezionata, per l'appalto in argomento, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, *"...l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse..."*;
- che le parti, tenuto anche conto di quanto raccomandato dalla Commissione di Collaudo nel verbale di visita del 4 e 5 novembre 2020, allo scopo di dirimere la controversia insorta in merito alla prosecuzione delle prestazioni contrattuali per i Sublotti 2 e 3 e per valutare le possibilità e le modalità di esercizio della facoltà di recesso dal contratto per tali Sublotti, hanno coinvolto il Collegio con le note assunte ai prot. Commissario U/10511 del 16 dicembre 2020 e E/10545 del 16 dicembre 2020;
- che, a seguito delle Determinazioni 2 e 2-bis, acquisite rispettivamente ai prot. Commissario E/364 del 20 gennaio 2021 e E/1791 del 18 marzo 2021, formulate dal Collegio Consultivo Tecnico, il Soggetto Attuatore, con Decreto n. 443 del 5 maggio 2021 (B.U.R. 3 giugno 2021, n. 22), ha disposto il recesso del Sublotto 2 del IV Lotto A4 dal contratto di appalto, ai sensi dell'art. 140, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, e, nello stesso momento, del Sublotto 3 del IV Lotto A4, ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto III) e dell'art. 15, comma 1, del contratto di appalto;
- che, con il succitato Decreto n. 443 del 5 maggio 2021, è stato disposto di riconoscere all'Appaltatore, per il Sublotto 2, ai sensi dell'art. 140, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art.

9 del D.M. n. 145 del 2000 e vista la Determinazione n. 2-bis del Collegio, l'importo di 671.038,75 euro, costituito da 606.514,75 euro, come rimborso per le spese del progetto esecutivo, e da 64.524,00 euro, come rimborso delle spese documentate dall'Appaltatore, con l'effetto di acquisire la proprietà del progetto esecutivo una volta eseguito il pagamento;

- che il provvedimento di recesso è stato comunicato, anche ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell'art. 15, comma 1, del contratto di appalto, dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini all'Appaltatore con nota prot. U/2964 del 7 maggio 2021;
- che, con Certificato di pagamento n. 1 del 21 giugno 2021, è stato disposto il pagamento nei confronti dell'Appaltatore dell'importo di Euro 671.038,75 relativo all'esercizio del recesso;
- che il Decreto n. 443 del 5 maggio 2021 prevedeva, inoltre, *"di disporre che il riconoscimento all'Appaltatore degli ulteriori importi individuati dal Collegio Consultivo Tecnico nella Determinazione n. 2-bis per le attività propedeutiche ai lavori del Sublotto 2 effettivamente eseguite dall'Appaltatore sia disposto con successivo provvedimento della Stazione Appaltante, subordinatamente all'esecuzione del presente provvedimento di recesso ed alla sua comunicazione all'Appaltatore, fermo restando che i pagamenti delle somme riferite all'attività di bonifica da ordigni bellici potranno essere erogati solo successivamente al completamento di tali attività da parte dell'Appaltatore ed alla loro validazione da parte dell'Autorità militare competente, nei limiti e per gli effetti stabiliti con la citata Determinazione n. 2-bis del 17 marzo 2021";*
- che, con la nota acquisita al prot. E/6327 del 20 ottobre 2021, l'Appaltatore ha formalmente trasmesso l'Attestato di Bonifica Bellica terrestre dell'8 settembre 2021, completo della relativa planimetria e dei rapporti giornalieri delle attività condotte, e l'Atto di Validazione dell'Amministrazione Difesa (5° reparto infrastrutture) del 29 settembre 2021 che attestano il completamento dell'attività di bonifica bellica nelle aree del Sublotto 2;
- che il Commissario delegato ha nominato con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021 l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Enrico Razzini, per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.;
- che, facendo seguito a quanto già riportato nel decreto del Soggetto Attuatore n. 443 del 5 maggio 2021 ed accertato il completamento dell'attività di bonifica bellica nelle aree del Sublotto 2, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna prot. Commissario NI/214 del 15 ottobre 2021, ha proposto di disporre il riconoscimento all'Appaltatore degli ulteriori importi per le attività propedeutiche ai lavori del Sublotto 2 effettivamente eseguite dall'Appaltatore stesso, così come già dettagliatamente individuati dal Collegio Consultivo Tecnico nella Determinazione n. 2-bis e complessivamente pari a Euro 684.379,00;
- che alla spesa per l'erogazione degli importi dovuti all'Appaltatore a seguito del recesso ed individuati nella Determinazione n. 2-bis, nei limiti di quanto esposto in epigrafe, farà fronte la S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. e di quanto previsto dalla citata Convenzione Unica, in virtù di quanto esposto in epigrafe;

- che la società Concessionaria con la nota acquisita al prot. Commissario E/3961 del 23 aprile 2018 aveva positivamente confermato la diponibilità finanziaria relativamente all'importo dell'intero quadro economico del Sublotto 2;
- che le determinazioni 2 e 2-bis del Collegio Consultivo Tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile e l'osservanza delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale;
- con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, è stato nominato il dott. Graziano Pizzimenti, quale Soggetto Attuatore dell'OPCM n. 3702/2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Ordinanza, tra i quali quello di avviare, condurre e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresa la sottoscrizione degli atti contrattuali, fatte salve le competenze ascritte al Responsabile Unico del Procedimento.

Tutto ciò premesso ed in virtù delle funzioni attribuite con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, il Soggetto Attuatore, dott. Graziano Pizzimenti

DECRETA

- di disporre il riconoscimento all'Appaltatore dell'importo, pari complessivamente a Euro 684.379,00, per le attività propedeutiche ai lavori del Sublotto 2 effettivamente eseguite dall'Appaltatore stesso, così come già dettagliatamente individuate nella Determinazione n. 2-bis del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamata con il presente provvedimento; i documenti citati, sebbene non materialmente allegati al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che l'onere economico del presente provvedimento è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete acquisito al prot. Commissario E/3961 del 23 aprile 2018, depositato agli atti;
- di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE
dott. Graziano Pizzimenti

Firmato digitalmente da: Graziano Pizzimenti
Data: 15/11/2021 12:01:00